

LE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI NEL CCI

Misure provvisorie e funzionali ad evitare la dispersione dei valori dell'impresa nel tempo necessario per l'apertura di una procedura concorsuale.

Definizione:

art. 2 comma 1° lett. p) - misure protettive → le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

art. 2 comma 1° lett. q) - misure cautelari → i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza

LE MISURE PROTETTIVE - CARATTERISTICHE GENERALI

- A) Misure protettive: - ambito: procedura di accesso ad uno strumento di regolazione crisi (c.p., accordi o piano ristr. debito omologabili)
- iniziativa: solo del debitore anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi
 - scopo: evitare iniziative dei creditori che possano pregiudicare il buon esito delle trattative
- b) Misura cautelari: - ambito: strumento di regolazione crisi e procedure d'insolvenza già pendenti;
- iniziativa: chi è parte dello strumento o della procedura □ debitore, creditore, PM o organo di controllo
 - scopo: assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti delle procedure d'insolvenza

LE MISURE PROTETTIVE - LO STAY

Stay semiautomatico

Gli effetti protettivi del patrimonio e delle trattative volte ad una regolazione concordata della crisi con i creditori sono stati subordinati al principio della domanda: si producono solo se vengono richiesti nella domanda (ad es. ex art. 40, 44, e Art. 17 CCII) e confermati dal Tribunale con decreto.

L'effetto delle misure decorre dalla pubblicazione nel r.i. (i) dell'accettazione dell'esperto in caso di composizione negoziata o (ii) al ricorso ex artt. 40 e 44 CCII.

Quando l'istanza è proposta attraverso i dettami degli artt. 54 co.3 e 54 co.2, terzo periodo CCII, l'effetto automatico non decorre con la richiesta del debitore ma è subordinato alla decisione del giudice, a valle del procedimento ex art. 55 co.2 CCII.

LE TIPOLOGIE DI MISURE PROTETTIVE

MISURE PROTETTIVE TIPICHE (art. 18 e 19)

TIPI (art. 18 comma 1°)

- Divieto delle azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore e dell'impresa
- Divieto di acquisire titoli di prelazione se non concordati con il debitore

EFFICACIA (art. 18 comma 1°)

- Da quando il debitore pubblica sul RI l'istanza; il giudice non le concede, le può solo confermare o modificare

DURATA (ART. 19 comma 4° e 5°)

- Non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni
- Eventuale prorogabilità per il tempo necessario per assicurare il buon esito delle trattative

MISURE PROTETTIVE ATIPICHE (ART. 54)

- Misure richieste NEL CORSO del procedimento di apertura della l.g., di c.p., di a.r.o. o di p.r.o. da chi ne è PARTE
- Inibitoria dei poteri di autotutela negoziale (divieto di sospendere la prestazione, d'invocare la risoluzione del contratto, di modifica delle condizioni contrattuali, di decadenza dal beneficio del termine e così via).

LE MISURE CAUTELARI

INIZIATIVA

- Debitore, creditori, PM, organo di controllo
- Domanda apposita

FUNZIONE

assicurare l'attuazione della sentenza di omologazione, se c.p., a.r.o. o p.r.o., o della sentenza di apertura della l.g.

TIPI

Provvedimenti conservativi (sequestri giudiziari o conservativi)

Misure innominate (inibitoria di pagamenti, sospensione di vendite coattive)

Nomina di un custode dell'azienda per conservarne i valori

LE MISURE PREMIALI

INCENTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Sono sostanzialmente delle agevolazioni di carattere fiscale riconosciute all'imprenditore quando accede alla composizione negoziata della crisi (art. 25 bis).

Tipi	Presupposti
Riduzione degli interessi alla misura legale	Individuazione di soluzione idonea superare la crisi ex art. 23 commi 1 e 2
Riduzione delle sanzioni tributarie alla misura minima	Presentazione dell'istanza di accesso alla procedura
Riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti tributari, purchè sorti prima e oggetto della procedura	Individuazione di una soluzione ex art. 23 comma 2
Rateazione sino a 72 mensilità delle somme dovute e non versate per imposte sul reddito, ritenute d'imposta, IVA e IRAP e relativi accessori, purchè non iscritte a ruolo	Pubblicazione nel RI di contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale o di accordo attestato di risanamento